



COMUNE BIENTINA

prov. di Pisa

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2013

divenuto esecutivo il 22/05/2013

Modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 67 del 31/10/2017

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità delle norme	4
Art. 2 - Competenza del servizio.....	4
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	5
Art. 3 - Denuncia dei decessi	5
Art. 4 - Adempimenti dell'ufficio	5
Art. 5 - Denuncia della causa di morte	6
Art. 6 - Accertamenti necroscopici	6
Art. 7 - Referto dell'Autorità Giudiziaria	7
Art. 8 - Rinvenimento di resti mortali	7
CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO	7
Art. 9 - Termini di osservazione.....	7
Art. 10 - Locali di osservazione e obitori.....	8
Art. 11 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, di ossa, feti ecc.	8
Art. 12 - Riscontro diagnostico	9
Art. 13 - Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio	10
Art. 14 - Autopsie e trattamenti conservativi.....	10
CAPO IV - FERETRI	10
Art. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	10
Art. 16 - Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro.....	11
Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	11
Art. 18 - Fornitura gratuita dei feretri.....	12
Art. 19 - Piastrina di riconoscimento	13
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI	13
Art. 20 -Trasporti	13
Art. 21 - Modalità del trasporto, percorso e orari	13
Art. 22 - Trasporti gratuiti	14
Art. 23 - Trasporti non in sede di funerale	14
Art. 24 - Morti per malattie infettive - Radioattività	15
Art. 25 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione. Documentazione..	15
Art. 26 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	15
Art. 27 - Norme generali per i trasporti	16
Art. 28 - Trasporto di ceneri e resti.....	16
Art. 29 - Autorizzazioni per l'esercizio di pompe funebri.....	17
Art. 30 - Divieti.....	17
Art. 31 - Idoneità di veicoli e locali	17
CAPO VI - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO	17
Art. 32 - Documenti d'accompagnamento	17
Art. 33 - Ammissione nel cimitero.....	18
Art. 34 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni. Obblighi del custode del cimitero .	18
Art. 35 - Consegna registro al Comune.....	19
Art. 36 - Divieto di riapertura del feretro	19
CAPO VII - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI	19
Art. 37 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private	19
Art. 38 - Disposizioni campi comuni	19
Art. 39 - Sepolture private - Natura e concessione.....	19
Art. 40 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere	20
Art. 41 - Reparto speciale per prodotti abortivi.....	20
Art. 42 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero.....	20
Art. 43 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento.....	20
CAPO VIII - CAMERA MORTUARIA - OSSARIO COMUNE	21
Art. 44 - Camera mortuaria	21

Art. 45 - Caratteristiche camera mortuaria	21
Art. 46 - Ossario e cinerario comune.....	21
CAPO IX - INUMAZIONI E TUMULAZIONI	22
Art. 47 - Inumazione	22
Art. 48 - Tumulazioni	22
Art. 49 - Tumulazione provvisoria.....	23
CAPO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	24
Art. 50 - Esumazione ordinaria.....	24
Art. 51 - Esumazione straordinaria	24
Art. 52 - Estumulazioni	25
Art. 53 - Esumazioni ed estumulazioni – Oneri e modalità.....	25
Art. 54 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.....	26
Art. 55 - Oggetti da recuperare	26
Art. 56 - Disponibilità dei materiali	26
Art. 57 - Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al Regolamento di Polizia Mortuaria	27
CAPO XI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	27
Art. 58 - Sepulture private.....	27
Art. 59 - Durata delle concessioni	28
Art. 60 - Modalità della concessione di sepoltura individuale	28
Art. 61 - Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività.....	29
Art. 62 - Uso delle sepulture private.....	29
Art. 63 - Manutenzione.....	30
Art. 64 - Divisione – Subentri.....	30
Art. 65 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario	31
Art. 66 - Rinuncia a concessione di aree libere	31
Art. 67 - Revoca.....	31
Art. 68 - Decadenza.....	32
Art. 69 - Estinzione.....	32
CAPO XII - CREMAZIONE	33
Art. 70 - Oggetto e finalità.....	33
Art. 71 - Richiesta della cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	33
Art. 72 - Cremazione resti mortali ed ossei	33
Art. 73 - Cremazione di cadaveri	34
Art. 74 - Affidamento delle ceneri	35
Art. 75 - Modalità di conservazione delle ceneri	36
Art. 76 - Dispersione delle ceneri.....	36
Art. 77 - Sanzioni Amministrative	37
Art. 78 - Senso comunitario della morte	37
Art. 79 - Registri cimiteriali.....	38
CAPO XIII - POLIZIA DEI CIMITERI	38
Art. 80 - Ingresso.....	38
Art. 81 - Comportamento del pubblico nel cimitero	38
Art. 82 - Epigrafi, monumenti, ornamenti	39
CAPO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	39
Art. 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	39
Art. 84 - Cautele	40
Art. 85 - Dirigente del servizio di polizia mortuaria	40

Allegati:

ALLEGATO 1 – gradi di parentela

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. n° 285 del 10 settembre.1990, modificato dalla L. n° 578 del 29 dicembre 1993 e dal D. M. 582 del 22 agosto 1994, il servizio necroscopico e le misure profilattiche relative, il servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri. Lo stesso prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, pubblicata nella G.U. 10 aprile 2001, n. 91 e della conseguente L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", pubblicata sul B.U.R.T. del 7 giugno 2004, n°21 ed entrata in vigore il 22 giugno 2004.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *Feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) *Inumazione*. La sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- c) *Tumulazione*: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) *Traslazione*: il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero,
- e) *Esumazione*: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra
- f) *Estumulazione*: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo,
- g) *Celletta ossario*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) *Ossario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) *Urna cineraria*: manufatto, delle dimensioni di m 0.30 x 0.30 x 0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) *Cinerario comune*: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

Art. 2 - Competenza del servizio

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il

quale si avvarrà per il raggiungimento dello scopo, dei Funzionari Medici all'uopo preposti dall'Unità Sanitaria Locale, dei Medici necroscopi, degli addetti al servizio cimiteriale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune e della Unità Sanitaria Locale, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 - Denuncia dei decessi

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
5. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la morte e l'identità del defunto.

Art. 4 - Adempimenti dell'ufficio

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli articoli 5 e 6.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 5 - Denuncia della causa di morte

1. Per ogni caso di morte di persona da lui assistita, il medico deve fare, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'art. 45 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso ogni Azienda Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 6 - Accertamenti necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

6. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

7. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

8. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 D.P.R n. 396/2000, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Art. 7 - Referto dell'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 8 - Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla U.S.L. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 9 - Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L.
3. E', invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.
4. Nel deposito di osservazione, o sala autoptica, fintanto che la salma rimane a disposizione della Autorità Giudiziaria o in attesa di riscontro diagnostico, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Art. 10 - Locali di osservazione e obitori

1. Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere individuati dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso altre strutture, oppure presso il più vicino ospedale tramite apposita convenzione. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3, D.P.R. 285/90).
3. I parenti o chi per essi possono assistere i cadaveri di persone decedute nelle circostanze di cui alle lettere a) e b).
4. Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, si deve provvedere affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 11 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, di ossa, feti ecc.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 7, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto degli articoli del Capo V.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 12 - Riscontro diagnostico

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.02.1961, n. 83.

2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

3. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura

6. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

7. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza, quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

8. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 13 - Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 D.P.R. n. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'A.S.L. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 14 - Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 12.
2. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., è eseguito dal servizio competente dell'ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO IV - FERETRI

Art. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere

deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 16 - Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 12 del presente Regolamento ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

2. La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.

3. La ditta incaricata del servizio funebre provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Essa dovrà accertare:

- a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;
- b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
- c) che le casse ed i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'art. 17 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

4. A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

5. Tale dichiarazione in copia originale deve essere allagata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione: il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;

- b) per tumulazione: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
- c) per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla lettera e) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune del decesso. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- d) per trasferimento di salme da Comune a Comune, con percorso superiore al 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente, e si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28, e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero.
- e) per trasporti brevi: per trasporto di salme, per inumazione o cremazione, da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 285/1990.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm 0,600.

4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 18 - Fornitura gratuita dei feretri

1. - È a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Art. 19 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 20 - Trasporti

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle normative regionali vigenti in materia, dal presente Regolamento.
2. I trasporti funebri di cui all'art.16 comma 1 lett. a) D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

Art. 21 - Modalità del trasporto, percorso e orari

1. I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.
2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta
3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
4. Il Sindaco può, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.
5. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
6. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente comunicata dai familiari/aventi titolo anche per tramite dell'Impresa di Pompe Funebri al Comando di

Polizia Municipale. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

7. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

8. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

9. I trasporti funebri, sia in ambito Comunale che per altri Comuni, si effettuano dal lunedì al sabato secondo orari stabiliti dagli organi competenti; la domenica e nei giorni festivi possono essere autorizzati a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata.

10. I funerali non potranno effettuarsi nei giorni festivi, alla domenica e nei giorni di fiera. Nel caso che le festività di cui sopra siano precedute o seguite dalla domenica, i funerali potranno avere luogo anche alla domenica. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dagli Organi competenti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

Art. 22 - Trasporti gratuiti

1. Per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari i trasporti funebri, quando non siano previsti fuori Comune, sono gratuiti e comunque effettuati con servizio decoroso a carico del Comune.

Art. 23 - Trasporti non in sede di funerale

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990 in modo che sia impedita la vista dall'esterno, se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.

4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.

Art. 24 - Morti per malattie infettive – Radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni

2. La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui al precedente art. 9 può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. per eseguirne, poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione o cremazione.

3. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 25 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione. Documentazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio del luogo dove è avvenuto il decesso, con proprio atto, su domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

3. I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Dirigente o del Responsabile del Servizio del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 26 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379 o di altri stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui

all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo caso si applicano prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

2. Per il trasporto di ceneri e di resti mortali per e da altro Stato si applicano le disposizioni dell'art. 8.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

Art. 27 - Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non necessita il trattamento di cui all'art. 32 D.P.R. 285/90. Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve avvenire in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

5. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 28 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Per il trasporto funebre da o per Stato estero il rilascio del "passaporto mortuario", ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000, attuativo del D.Lgs. n. 112/1998, è di competenza del Sindaco.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 29 - Autorizzazioni per l'esercizio di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 30 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 31 - Idoneità di veicoli e locali

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

CAPO VI - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 32 - Documenti d'accompagnamento

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.

3. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 11.

4. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Art. 33 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Bientina;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- d) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune, o di persone già defunte e sepolte all'interno del cimitero comunale.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevuti i cadaveri, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

3. Saranno ricevuti inoltre, i cadaveri di persone residenti in vita nella località "Guerrazzi" del Comune di Vicopisano a mente della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.01.1961

4. Le concessione a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, in seguito a determinazione del Sindaco. Sono pure accolti resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

Art. 34 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni. Obblighi del custode del cimitero

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art.32; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui

- sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 35 - Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 36 - Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 37 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
2. Sono comuni le sepolture per inumazione della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse o tumuli, ossari, nicchie, loculi, ecc., salvo il preventivo rimborso spese per escavazione fossa e inumazione.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 38 - Disposizioni campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Art. 39 - Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette a concessione amministrativa.

2. Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;
- c) nella concessione d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dal Consiglio comunale.

Art. 40 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

2. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti {RIF jure sanguinis}.

3. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

Art. 41 - Reparto speciale per prodotti abortivi

1. Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 42 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero

1. La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 43 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

1. L'ufficio comunale competente deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.

2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

3. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO VIII - CAMERA MORTUARIA - OSSARIO COMUNE

Art. 44 - Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere provvista in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la disposizione dei feretri.

3. Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dal precedente art. 10, funziona come tale la camera mortuaria.

4. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 10 e sottoposto ai periodi di osservazione di cui all'articolo 9.

Art. 45 - Caratteristiche camera mortuaria

1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua potabile.

2. Le pareti di essa fino all'altezza di mt. 2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale, ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o di altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art. 46 - Ossario e cinerario comune

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. In ogni cimitero deve essere realizzato un cinerario comune così come previsto dall'art. 14 della circolare 24 giugno 1993 n. 24 del Ministero della Sanità.

CAPO IX - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 47 - Inumazione

1. I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
4. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
5. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
6. Le fosse per le inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt.2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di mt.0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt.0,50 da ogni lato.
7. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt.0,50 che separeranno fossa da fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
8. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt.2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt.1,50 ed una larghezza di mt.0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.
9. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere racchiuso in una cassa che abbia le caratteristiche di cui all'art. 17 c.1 lett. a) e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 48 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette costruite dal Comune o dai concessionari di aree nel caso di costruzioni di tombe di famiglia o per collettività.

2. Il diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia è riservato al coniuge o convivente "more uxorio", agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali ed affini entro il 4° grado con il titolare del loculo (per titolare del loculo è da intendersi colui al quale è destinato il loculo in sede di concessione).

3. L'estensione del diritto di tumulazione di cui al comma precedente, può essere richiesto dal concessionario al momento della sottoscrizione della concessione amministrativa o, successivamente, dagli eredi del titolare del loculo con un'apposita istanza.

4. La tumulazione dei resti ossei e/o delle ceneri nel loculo ha la durata originaria della concessione del loculo ed è vincolata ai resti e/o alle ceneri dei nominativi indicati nella concessione del loculo.

5. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 61 e 62.

6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 49 - Tumulazione provvisoria

1. Compatibilmente con le disponibilità, a richiesta dei familiari del defunto o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo. La concessione è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificare una sepoltura privata;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda, corredato da relativo versamento, di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del comune, il cui progetto esecutivo sia già stato approvato.

2. La durata del deposito è limitata al periodo necessario all'ultimazione dei lavori.

3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento di un canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La salma deve essere racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

5. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio.

CAPO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 50 - Esumazione ordinaria

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni.
2. Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai familiari, quando è possibile individuarli, e il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.
3. Qualora la salma non risulta mineralizzata, non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a cinque anni o a due anni nel caso si faccia uso di sostanze biodegradanti
4. I resti mortali individuati possono essere collocati in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto, se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Le operazioni di esumazione sono riportate nei registri cimiteriali.

Art. 51 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, nei seguenti casi:
 - a) per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;
 - b) per cremazione;
 - c) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
2. La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/1990 sono eseguite alla sola presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui all'art. 17.
5. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
6. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L. La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere, in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 52 - Estumulazioni

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento
3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e non prima di vent'anni dalla data di tumulazione, qualora la concessione sia scaduta, la medesima deve essere prorogata.
4. Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore al termine di scadenza della concessione;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
5. I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di tumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per un ulteriore periodo di durata non superiore a dieci anni, sino al compimento della mineralizzazione del cadavere. Tale periodo di inumazione è fissato dal turno di rotazione dell'area di insediamento.
8. E' consentita, su richiesta dei familiari, un'ulteriore tumulazione, ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro, previa proroga della concessione se scaduta.
9. E' consentita la cremazione dei resti mortali, su richiesta dei familiari.

Art. 53 - Esumazioni ed estumulazioni – Oneri e modalità

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie, per effetto della legge 26/2001, sono a titolo oneroso. L'onorario sarà corrisposto direttamente alla ditta di pompe funebri contattata dai familiari, la quale ditta dovrà essere in possesso delle autorizzazioni per l'esecuzione dei prescritti lavori.
2. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura

disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

3. Durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali di esumazione e estumulazione il cimitero comunale resta chiuso all'accesso del pubblico

Art. 54 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 3, 4, 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31/07/2002 n. 179."

Art. 55 - Oggetti da recuperare

1. I familiari, i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali e rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando di Polizia Municipale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno liberamente essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato agli interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 56 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento della scadenza delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti alienarli.

L'eventuale ricavato dalle alienazioni sarà introitato al Bilancio comunale. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o di affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne siano sprovvisti, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero in luogo idoneo.

Art. 57 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Regolamento di Polizia Mortuaria

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al D.P.R. 21.10.1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

CAPO XI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 58 - Sepolture private

1. Per le sepolture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese a cura dei privati ed Enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, cellette cinerarie, cellette ossario) od altro manufatto costruito per cadaveri o resti mortali.

4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa, è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione;
- b. il numero di posti salma realizzabili;
- c. la sua durata;

- d. la persona o le persone o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- e. il nominativo della/e salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- f. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- g. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza

8. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Art. 59 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 75 anni per i loculi colombari;
 - c. in 50 anni per le cellette ossario e cinerarie individuali;
2. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto.
3. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione mediante pagamento della tariffa stabilita.

Art. 60 - Modalità della concessione di sepoltura individuale

1. La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di Enti che ne facciano richiesta.
2. La tariffa dovuta è quella in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione stessa.
4. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi.
5. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. La concessione di sepoltura privata individuale è disposta dal Responsabile del Servizio competente e si perfeziona mediante la sottoscrizione di regolare contratto approvato in schema dalla Giunta Comunale.
7. Prima della stipulazione del contratto, il concessionario deve corrispondere il prezzo del loculo e le spese contrattuali.
8. Le concessioni "una tantum" di loculi in vita, avvengono secondo i seguenti criteri:
 - a) Residenti nel Comune di Bientina;

- b) I non residenti che abbiano vissuto complessivamente 20 (venti) anni nel Comune di Bientina, anche non consecutivi, a prescindere dal luogo di nascita;
- c) I non residenti che, pur non avendo vissuto complessivamente 20 (venti) anni nel nostro Comune, abbiano il coniuge o il convivente e/o figli o genitori viventi o sepolti nel Comune di Bientina;
- d) I non residenti e senza famiglia propria, che abbiano parenti fino al secondo grado di parentela, ossia figli, genitori e/o fratelli sepolti o residenti nel Comune di Bientina.

Per l'ammissione al cimitero di cadaveri si richiama quanto disposto dal precedente art. 33.

Art. 61 - Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente, Comunità.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura in questione, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
3. La concessione di aree è disposta dalla Giunta Comunale e perfezionata con la stipulazione di regolare contratto.
4. Solo con la stipulazione del contratto la concessione si intende perfezionata.
5. Nel contratto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera ed al posto.
6. Prima della stipulazione del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e le spese contrattuali.

Art. 62 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture individuali è riservato alla persona del concessionario.
2. Il diritto d'uso delle sepolture per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. E' data facoltà al concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della richiesta dell'atto della concessione. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge o dal convivente "more uxorio", dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali fino al 4° grado, ampliata agli affini fino al quarto grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere, di volta in volta, autorizzata dal titolare della concessione o dai suoi eredi con un'apposita dichiarazione. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione del concessionario stesso. Rimangono

tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Art. 63 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, nicchie e ossari), il medesimo provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti.

Sono a carico dei concessionari i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria dei manufatti;
- b) manutenzione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- c) manutenzione degli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- d) ordinaria pulizia.

Art. 64 - Divisione – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione rimane inalterata.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi vent'anni dall'ultima sepoltura per tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, mediante deliberazione della Giunta Comunale

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 65 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario

1. La Giunta Comunale, con un apposito atto deliberativo, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale in loculi o in cellette ossario quando la sepoltura non sia stata occupata da salma.
2. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso della concessione del loculo per sepoltura individuale. Il comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del costo del loculo, purché la rinuncia avvenga prima della utilizzazione della concessione ed entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Le spese dei relativi contratti rimangono a carico del concessionario.
3. Nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma, non spetterà al concessionario rinunciante alcun rimborso.

Art. 66 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per la tumulazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi, spetterà al concessionario rinunciante o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso pari al 50% della tariffa versata al momento della stipula della concessione purché la rinuncia avvenga almeno entro due anni dalla data della concessione. Le spese dei relativi contratti rimangono a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 67 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previa presa d'atto da parte della Giunta Comunale dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove è noto, mediante raccomandata A/R almeno trenta giorni prima; nel caso in cui il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni.

Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 68 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati,
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte o per irreperibilità degli obbligati, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- h) in caso di mancata comunicazione del subentro nei tempi e nei modi previsti dall'art. 64 del presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte della Giunta Comunale.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 69 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XII - CREMAZIONE

Art. 70 - Oggetto e finalità

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione sono disciplinati dalla Legge n. 130 del 30.03.2001 e dalla Legge Regionale Toscana n. 29 del 31.05.2004.
2. Il comune provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

Art. 71 - Richiesta della cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.
Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove è sepolta la salma.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di Stato Civile, della presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 72 - Cremazione resti mortali ed ossei

1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 30 anni, possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. La cremazione di ossa e resti mortali può essere disposta d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile in caso di irreperibilità dei familiari.
3. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture nel cimitero il Sindaco, sentita la Usl territorialmente competente, può disporre la cremazione dei resti mortali dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni in merito:
 - alle circostanze rilevate;
 - al periodo di effettuazione delle cremazioni;
 - al luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale a richiesta degli aventi titolo. Decorsi 12 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 73 - Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere (che deve essere autorizzata dall' Ufficiale di stato civile del Comune di decesso) si effettua sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati .
L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o all'iscrizione all'Associazione.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà del defunto di essere cremato deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 74 - Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Il richiedente l'affidamento delle ceneri deve presentare una specifica istanza.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza

5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

6. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

Art. 75 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;

2. la durata della tumulazione è prevista per il periodo concessorio o residuo in caso di presenza di altro feretro;

3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, è per il periodo concessorio o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri

2. la durata dell'inumazione è prevista per un tempo massimo di anni 10;

3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;

5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

c) L'urna cineraria può essere:

1. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

2. consegnata al soggetto affidatario di cui al precedente articolo 74.

Art. 76 - Dispersione delle ceneri

1. La procedura autorizzativa per la dispersione delle ceneri viene attivata – ai sensi dell'art. 4 della LR n. 29/2004 – a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del soggetto individuato dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.

2. Nella richiesta dovranno essere indicati :

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della LR n. 31 del 2004,
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente,
 - c) l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo dove vengono disperse le ceneri,
 - d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (Legge 30 marzo 2001, n. 130 e L.R. 31 maggio 2004, n. 29), previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritto.
 4. Presso il cimitero è prevista idonea area destinata alla dispersione delle ceneri.
 5. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.
 6. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 77 - Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 74) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede il pagamento di una somma in denaro da €. 25,00 (venticinque/00) ad €. 500,00 (cinquecento/00).
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da Euro 2582,28 a Euro 12911,42.

Art. 78 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

La permanenza della targa è prevista in 10 anni,

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 79 - Registri cimiteriali

1. Nel registro depositato presso il Cimitero comunale deve essere evidenziato:
 - a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
oppure
 - b) il luogo di dispersione delle ceneri.

CAPO XIII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 80 - Ingresso

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 81 - Comportamento del pubblico nel cimitero

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, circolare con veicoli;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;
 - e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni delle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- j) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 82 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali che si addicano alle caratteristiche preesistenti autorizzate dal Comune.
2. Le epigrafi apposte sui loculi devono avere le medesime caratteristiche secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati dal Comune.
3. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono). Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo venga presentato al responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
4. E' consentito il collocamento di fotografie purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
5. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc.. indecorosi potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti – quali corone, vasi, piante ecc.. – che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
7. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale ed all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
8. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
9. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 84 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, sepolcreti, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

Art. 85 - Dirigente del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000, spetta al Dirigente o Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Dirigente o Responsabile del Servizio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO 1 – GRADI DI PARENTELA

ASCENDENTI →	IV grado	TRISAVI	
	III grado	BISNONNI	
	II grado	NONNI	
	I grado	GENITORI	
DE CUIUS	COLLATERALI →	II grado	FRATELLI SORELLE
		III grado	ZII NIPOTI (figli di fratelli e/o sorelle)
		IV grado	PROZII PRONIPOTI PRIMI CUGINI FIGLI DI PROZII
		V grado	SECONDI NIPOTI SECONDI CUGINI
	VI grado	ALTRI CUGINI	
DISCENDENTI →	I grado	FIGLI	
	II grado	NIPOTI (figli dei figli)	
	III grado	PRONIPOTI	
	IV grado	FIGLI DI PRONIPOTI	
La parentela e i suoi gradi nella famiglia:			
Parentela in linea retta	Persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. madre e figlia)		
Parentela in linea collaterale	Persone che pur avendo uno stipite in comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote)		
Affini	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non attribuisce nessun diritto successorio agli affini.		
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. (art. 77 e 572 c.c.)			